

FOGLIO INFORMATIVO n° 9

Aggiornato al 15 novembre 2017.

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Denominazione e forma giuridica | INTERCREDIT Confidi Imprese e Lavoro Autonomo Soc. Coop. <i>Società istituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n° 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n° 326, è una Società Cooperativa senza fini di lucro, basata sui principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 cod. civ. (artt. 1 e 2 Statuto sociale).</i> |
| Sede legale ed amministrativa | Via Molinari 2/b – 64100 Teramo (TE) |
| Data di Costituzione | 01/04/1988 |
| Recapiti telefonici | Tel: 0861/4419 - Fax: 0861/1850590 |
| Posta elettronica | Pec: intercredit@legalmail.it - Indirizzo email: info@intercreditconfidi.it |
| Sito Internet | www.intercreditconfidi.it |
| Cod. Fiscale | 92007130674 |
| Partita IVA | 01787620671 |
| R.E.A. | 89670 |
| Iscrizione Albo Società Cooperative | A 124429 |

SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE OFFERTE E ITER DI RILASCIO.

Il Confidi Intercredit, (di seguito denominato anche "Intercredit" o "il Confidi") ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei Soci. Più in particolare il Confidi, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da Terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto (scaricabile dal sito Internet www.intercreditconfidi.it) presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o contro garanzie volte a favorire il finanziamento dei Soci da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali alla suddetta attività.

Possono beneficiare delle garanzie coloro che sono ammessi a Soci: le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese¹, determinati dai relativi decreti dei Ministeri competenti. Possono essere ammessi come Soci i Consorzi, le Cooperative e gli Enti abilitati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese ad essi aderenti, qualora ciò sia consentito dalla legge e dalla normativa di Vigilanza.

Possono beneficiare delle garanzie anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi disciplinata dalla legge e dallo Statuto, il Confidi può prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia fondi rischi e "fondi monetari" costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La garanzia rilasciata è un credito di firma con cui il Confidi si obbliga verso un terzo creditore, Banche, Società di Leasing o altri Intermediari finanziari convenzionati, per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta dall'Impresa Socia. La garanzia è definita come una obbligazione accessoria e presuppone una obbligazione principale (ad es. conto corrente, finanziamento chirografario o ipotecario, anticipo fatture, ecc.) alla quale collegarsi per garantire l'adempimento. Se non sorge, o si estingue, l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria entro i termini previsti.

Le garanzie rilasciate dal Confidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del **Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96**, dalla controgaranzia **Artigiancassa L.1068/64** o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici.

In tal caso il socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno i relativi interessi legali che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso d'interesse legale e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori.

La garanzia rilasciata da Intercredit è a scadenza anche se assiste linee di credito a revoca, ed è comunque rinnovabile. Il Confidi rilascia per iscritto ogni forma di garanzia finanziaria:

Garanzia sussidiaria: è una garanzia diretta rilasciata a favore del soggetto finanziatore il quale, in caso di insolvenza e scritturazione a sofferenza, potrà chiedere il pagamento al Confidi solo dopo avere esperito, con esito negativo, tutte le azioni a tutela del comune credito nei confronti del debitore principale e di eventuali terzi garanti. La garanzia di norma copre fino al 50% dell'operazione finanziaria;

Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte dall'impresa cliente, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia – nella percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita e previa preventiva scritturazione a sofferenza del rapporto.

Garanzia a prima richiesta: è una garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile rilasciata a favore del soggetto finanziatore, il quale potrà immediatamente chiedere il pagamento al Confidi al momento dell'insolvenza dell'impresa. Arriva a coprire di norma fino al 50 % dell'ammontare dell'operazione di credito.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Intercredit Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Socio e/o di eventuali terzi garanti per le somme pagate.

Le Imprese che possono richiedere la garanzia di Intercredit Confidi sono le PMI, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Per le garanzie a prima richiesta e sussidiarie, assistite da contro-garanzia (garanzia indiretta) o da riassicurazione (garanzia diretta) la percentuale di copertura dell'operazione finanziaria è elevabile fino al 80%.

¹ Cfr Art 2 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

Intercredit Confidi può inoltre intervenire in co-garanzia: è una garanzia diretta che insieme ad altri garanti intermediari viene rilasciata singolarmente pro-quota fino al 90% dell'operazione finanziaria. In caso di insolvenza del debitore principale, Intercredit Confidi e gli altri co-garanti provvedono al pagamento ognuno per la propria quota di garanzia.

Intercredit Confidi, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere nei confronti delle imprese socie ed alle condizioni ivi previsti, e, in particolare, le seguenti:

- Gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
- Stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i Confidi e con i propri Soci, al fine di facilitarne la fruizione (art. 4 Statuto sociale);
- Attività di consulenza e/o assistenza tecnica connesse e strumentali alla garanzia fidi.

L'Impresa Socia del Confidi presenta la richiesta di prestazione di garanzia ad Intercredit Confidi utilizzando l'apposito modulo in uso.

La BANCA:

- Trasmette a Intercredit Confidi copia delle proprie risultanze istruttorie e dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
- Trattiene per conto di Intercredit Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento garantito, le commissioni, i contributi e ogni altra competenza dovuti al Confidi per la concessione della garanzia per i quali il socio abbia disposto il pagamento, provvedendo a sua volta a versarli direttamente sul conto intestato a Intercredit Confidi.

INTERCREDIT CONFIDI:

- Concede la garanzia dopo propria autonoma valutazione tecnica e anche sulla base di ulteriori informazioni acquisite.
- Comunica all'impresa associata richiedente ed alla Banca finanziatrice l'avvenuta concessione della garanzia.
- Nel momento in cui, nel caso di escussione della garanzia, Intercredit corrisponde all'Ente finanziatore l'importo dovuto, il Socio è obbligato a rimborsare a Intercredit quanto da quest'ultimo corrisposto. Intercredit non ha alcun obbligo di preavvisare l'associato garantito riguardo il versamento delle somme spettanti all'Ente finanziatore

SEZIONE III - COSTO DELLA GARANZIA. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
(gli importi sono solo indicativi e riportati a puro titolo esemplificativo)

Il costo per il rilascio della garanzia è calcolato sull'importo del finanziamento erogato dalla Banca o da altro Intermediario autorizzato. Sono fatte salve le diverse tipologie di commissioni ed oneri così come definite da accordi specifici e formalizzati in connessione alla concessione della garanzia.

- 1 Per la determinazione degli importi, si rinvia all'apposito preventivo rilasciato a cura del Confidi per la cui determinazione si osservano i seguenti criteri:
 - 1.1 Gli oneri gravanti sul Socio per la concessione della garanzia sono calcolati complessivamente in relazione alle seguenti voci:
 - a. Spese di gestione (importo variabile calcolato sull'importo dell'operazione) stabilite entro un massimale predeterminato;
 - b. Commissioni (diritti) di istruttoria (*una tantum* calcolate sull'importo dell'operazione);
 - c. Commissioni per la concessione della garanzia calcolate in percentuale sull'importo dell'operazione, in relazione alla durata dell'operazione finanziaria;
 - d. Contributi per l'ammissibilità e l'accesso alla contro-garanzia pubblica del M.C.C. calcolati *una tantum* in percentuale sull'importo dell'operazione;
 - 1.2 Le commissioni per la concessione della garanzia sono altresì dovute in unica soluzione al momento del riesame di operazioni già erogate dalle banche secondo le seguenti casistiche:
 - a. allungamento della durata del piano di ammortamento: commissione calcolata sull'importo residuo come somma della percentuale annua per ogni anno di garanzia aggiuntivo;
 - b. allungamento della durata del piano di ammortamento a seguito della richiesta di sospensione delle rate dei finanziamenti in applicazione dell' "Aviso comune": commissione pari all'importo residuo come somma della percentuale annua per ogni anno di garanzia aggiuntivo del debito residuo.
- 2 La Banca, od altro Intermediario finanziario convenzionato, è delegata dal Socio del Confidi a trattenere le commissioni indicate ai precedenti punti 1.1 e 1.2 e a versarle, su disposizione dell'impresa socia del Confidi nel conto corrente indicato dal medesimo Intercredit Confidi.
- 3 Sono fatte salve eventuali ulteriori diverse spese connesse con il rilascio della garanzia, così come definite da accordi specifici e formalizzati.
- 4 L'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni e di ogni altro onere o costo espressamente previsto e formalizzato negli appositi accordi con l'impresa socia richiedente.
- 5 I criteri sopra indicati si applicano alle richieste di garanzia che perverranno a Intercredit Confidi a partire dalla data dell'aggiornamento del presente documento.

Le condizioni economiche di seguito riportate sono comuni a tutti i prodotti per ciascuno dei quali sono poi riportate nelle singole schede di interesse le altre componenti di costo di pertinenza.

Le competenze dovute a Intercredit Confidi, per il rilascio della garanzia sono composte da:

| PRIME COMPETENZE - SPESE DI GESTIONE ² | |
|---|-----------------|
| Min. € 200,00 | Max. € 1.000,00 |

| PRIME COMPETENZE SPESE DI GESTIONE CO-GARANZIA ² | |
|---|---------------|
| Min. € 150,00 | Max. € 750,00 |

- Le prime competenze sono corrisposte ad Intercredit in modalità una tantum al momento della presentazione della richiesta di garanzia. In caso di revisione periodica della garanzia rilasciata a fronte di affidamenti a breve termine le prime competenze saranno corrisposte ad Intercredit mediante accredito sul conto corrente indicato dal medesimo in misura ridotta del 50%.
- Le prime competenze sono dovute anche a seguito di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia.
- Le prime competenze non saranno restituite all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

| SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI (DIRITTI) DI ISTRUTTORIA ³ - SOCI | |
|---|--|
| GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE | Min. 0,50% - Max. 0,90% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della concessione della linea di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). |

² PRIME COMPETENZE - SPESE DI GESTIONE (impiego di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico)

³ SECONDE COMPETENZE - DIRITTI DI ISTRUTTORIA (impiego delle risorse umane per l'istruttoria della garanzia e i successivi monitoraggi a presidio del rischio assunto)

| | |
|---|---|
| GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE (revisione/rinnovo periodico) | 0,20% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della revisione/rinnovo della linea di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). |
| GARANZIA PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFI E IPOTECARI | Min. 0,20% - Max. 0,50% dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito. |

| SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI (DIRITTI) DI ISTRUTTORIA³ – CO-GARANZIA | |
|--|---|
| GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE | Min. 0,50% - Max. 0,90% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della concessione della linea di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, s.b.f., anticipo fatture). |
| GARANZIA PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFI | Min. 0,30% - Max. 0,50% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della concessione della linea di credito. |
| GARANZIA PER FINANZIAMENTI IPOTECARI | Min. 0,30% - Max. 0,50% dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito. |
| GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO A SEGUITO RICHIESTA DI SOSPENSIONI | 0,00% |

| SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA⁴ – | |
|---|--|
| GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE | Min. 0,90% e Max. 1,70% dell'importo accordato dalla Banca per ogni anno di durata della linea di credito garantita concessa nel caso di linee di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). In caso di affidamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia. |
| GARANZIA PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFI | Min. 0,60% e Max. 1,20% dell'importo erogato dalla Banca moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento da versare in un'unica soluzione al momento della concessione della linea di credito. In caso di finanziamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia. commissioni è calcolato sulla quota di capitale residua non garantita dal Fondo. |
| GARANZIA PER FINANZIAMENTI CON GARANZIA IPOTECARIA A MEDIO E LUNGO TERMINE | Min. 0,10% e Max. 0,40% dell'importo erogato dalla Banca in ragione d'anno di rimborso sui mutui ipotecari con garanzia minima prestata dal Confidi pari al 20 % della linea di credito ottenuta; la misura della commissione di garanzia può essere aumentata proporzionalmente dal Confidi nel caso di prestazione di garanzia concessa più elevata. |
| GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI | Commissione di garanzia dello 0,90% in ragione di anno calcolata sul debito residuo del finanziamento chirografo. Commissione di garanzia dello 0,20% in ragione di anno calcolata sul debito residuo del mutuo ipotecario. |

| SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI DI CO-GARANZIA⁴ – | |
|---|--|
| GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE | Min. 0,70% max. 1,50% dell'importo accordato dalla Banca per ogni anno di durata della linea di credito garantita concessa nel caso di linee di credito a Breve Termine (Scoperti di c/c, s.b.f., anticipo fatture). In caso di affidamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia. |
| GARANZIA PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFI A MEDIO E LUNGO TERMINE | Min. 0,50% max 1,00% dell'importo erogato dalla banca moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento da versare in un'unica soluzione al momento della concessione della linea di credito. In caso di finanziamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia. |
| GARANZIA PER FINANZIAMENTI CON GARANZIA IPOTECARIA A MEDIO E LUNGO TERMINE | Min. 0,10% max 0,30% dell'importo erogato dalla Banca in ragione d'anno di rimborso sui mutui ipotecari con garanzia minima prestata dal Confidi pari al 20 % della linea di credito ottenuta; la misura della commissione di garanzia può essere aumentata proporzionalmente dal Confidi nel caso di prestazione di garanzia concessa più elevata. |

| SECONDE COMPETENZE – CONTRIBUTO ACCESSO E GESTIONE CONTROGARANZIA MCC – | |
|---|---|
| CONTRIBUTO VERIFICA ACCESSO ALLA CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex l. 662/96 | Min. 0,10% - Max. 0,30% dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito. |
| CONTRIBUTO DI ACCESSO E GESTIONE POST ACQUISIZIONE CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex l. 662/96 | Min. 0,20% - Max. 0,40% dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito. |

Le seconde competenze sono:

- Corrisposte ad Intercredit mediante accredito sul conto corrente indicato dal medesimo;
- Non saranno restituite all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

Inoltre per le imprese che, come stabilito dall'Art. 5 dello statuto sociale, hanno i requisiti per diventare Socie di Intercredit Confidi Soc. Coop. è previsto il pagamento di una tassa di ammissione quota di € 15,00 da corrispondere al momento della presentazione della domanda di ammissione a Socio.

| SPESE VARIE | |
|---|--------|
| Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) | € 0,00 |
| Spese per informativa pre-contrattuale | € 0,00 |

⁴ SECONDE COMPETENZE - COMMISSIONI DI GARANZIA/CONTRIBUTI ACCESSO E GESTIONE CONTROGARANZIA MCC (copertura del rischio di perdita attesa, costi operativi di gestione della garanzia e copertura dei rischi)

| | |
|--|--------|
| Spese in caso di rinnovo della garanzia a valere su operazioni a breve termine | € 0,00 |
|--|--------|

Intercredit Confidi comunica agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG specifico dell'operazione che l'Istituto è tenuto a comunicare al cliente.

RECESSO E RECLAMI

- **Recesso** Il cliente/socio ha diritto di recedere dal rapporto, previo assenso formale da parte del soggetto finanziatore che dovrà essere comunicato a Intercredit da parte dello stesso soggetto finanziatore. La dichiarazione di assenso del soggetto finanziatore libera Intercredit da ogni obbligazione nei confronti del soggetto stesso, a decorrere dalla data di ricezione. Intercredit di norma non potrà recedere dalla Garanzia, salvo quanto prescritto dalle singole convenzioni che regolano i rapporti tra Intercredit e il soggetto finanziatore.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** Salvo quanto previsto dall' Art. 1957 del Codice Civile, l'estinzione del Finanziamento/Affidamento comporterà l'estinzione della Garanzia prestata da Intercredit con conseguente obbligo di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni. Il termine decorre dal momento in cui Intercredit viene informato dell'Estinzione. La commissione non sarà restituita in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa:** Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori e comunque quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.
- **Reclamo:** Il Socio può presentare reclamo a Intercredit Confidi, per lettera raccomandata A/R o via telematica a Intercredit Confidi - Ufficio Reclami - Via Molinari 2/b o all'indirizzo e-mail info@intercreditconfidi.it. Intercredit Confidi è impegnata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. La procedura è gratuita per il socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Se il Socio non si consideri soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere le modalità di accesso all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure richiedere informazioni a Intercredit Confidi.
- **Conciliatore Bancario Finanziario:** Se sorge una controversia con Intercredit Confidi, il Socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Intercredit Confidi, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

- **"Debitore Principale":** indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;
- **"PMI":** indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- **"Soggetti finanziari":** indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- **Garanzia (FCG):** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.
- **"Controgaranzia Artigiancassa":** la legge 1068/64, prevede l'istituzione presso la Banca Artigiancassa, Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. di un Fondo di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a breve, medio e lungo termine a favore delle imprese artigiane e no.

PERSONE DA CONTATTARE

Per informazioni e chiarimenti possono essere contattate le persone riportate in allegato con le seguenti indicazioni:

1. Per nuove iniziative imprenditoriali, per l'individuazione del prodotto di garanzia più idoneo o per trovare una banca disponibile a finanziare l'iniziativa imprenditoriale, possono essere contattati i referenti del Servizio commerciale competenti per Area territoriale:
Di Ventura Stefano: 0861/4419
2. Per chiarimenti su richieste di garanzie già presentate è possibile contattare il personale dell'Area Garanzie di Sede:
0861/4419

Dati e qualifica del Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del Soggetto incaricato da Intercredit Confidi Soc. Coop. dell'offerta)

| | |
|--|--|
| <p>_____</p> <p>(Cognome e Nome del Dipendente o Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede)</p> <p>In qualità di:</p> <p><input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco OAM al n°_{\$CodiceOam}</p> <p><input type="checkbox"/> Dipendente di Intercredit Confidi Soc. Coop.</p> <p><input type="checkbox"/> Mediatore Creditizio</p> <p>_____</p> | <p>_____</p> <p>(Nome e Cognome del Socio a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo)</p> <p style="text-align: center;"><u>DICHIARO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>NONCHÉ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>DELL'EVENTUALE LETTERA ATTESTANTE RAPPORTO DI AGENZIA.</u></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(firma del Titolare o del Legale Rappresentante)</p> |
|--|--|